

R.G. 90/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Modena
Sezione III Civile

Crisi Insolvenza Procedure concorsuali

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Carlo Bianconi - Presidente relatore

Dott. Marco Molaro - Giudice

Dott.ssa Carolina Diquattro - Giudice

nel procedimento n. R.G. 90/2026 volto alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta, introdotto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

RICORRENTE

contro

RINNOVA EDILIZIA S.R.L. (già “Il Tetto del Mondo S.r.l.”), C.F. e P.IVA 03855400366, con sede in Modena (MO), Via G. Biagi n. 30, in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Ciro Avossa**, nato a Napoli (NA) il 29.6.1996, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli **Avv.ti Domenico Beraldi** (C.F. BRLDNC78L16H579J) e **Simone Vaccari** (C.F. VCCSMN74L10F257V) del Foro di Modena, presso il cui studio in Modena, Via Sabbatini n. 13, è elettivamente domiciliata

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Premessa e svolgimento del processo.

Si premette la scansione temporale degli eventi principali, utile a comprendere la trama del procedimento:



- 13.3.2026: ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Rinnova Edilizia S.r.l., ai sensi degli artt. 37 e 38 CCII, fondato sulla segnalazione della Guardia di Finanza in ordine alla rilevante esposizione debitoria della società nei confronti dell'Erario;
- provvedimento del Giudice designato, Dott. Carlo Bianconi, di fissazione dell'udienza di comparizione del debitore e del ricorrente al 27.5.2026;
- 20.5.2026: deposito di memoria difensiva nell'interesse di Rinnova Edilizia S.r.l., con cui la resistente ha contestato integralmente la sussistenza dello stato di insolvenza e dello stato di crisi;
- 27.5.2026: prima udienza, all'esito della quale il Tribunale, con separato provvedimento di pari data, assegnava termine al Pubblico Ministero ricorrente sino al 19.6.2026 per il deposito di memoria di replica e alla resistente sino al 3.7.2026 per il deposito di memoria finale, rinviando la trattazione all'udienza del 15.7.2026;
- 3.7.2026: deposito, da parte della Procura della Repubblica, della relazione della Guardia di Finanza – Sezione di Polizia Giudiziaria di Modena (nota prot. n. 28/2026 del 2.7.2026), corredata dalla documentazione fiscale e previdenziale acquisita presso l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'INPS e l'INAIL;
- 3.7.2026: deposito di memoria finale nell'interesse di Rinnova Edilizia S.r.l., con cui la resistente ha eccepito la tardività del deposito della Procura e, in via gradata, ha svolto proprie difese nel merito, allegando altresì relazione integrativa dell'Amministratore Unico datata 30.6.2026, contenente una proposta di rateazione del debito erariale in 120 rate mensili di circa € 6.500,00;
- 15.7.2026: udienza di discussione, all'esito della quale il Tribunale si riservava la decisione.

Sulla eccezione di tardività del deposito 03.7.2026 della Procura della Repubblica.

La resistente ha eccepito, in via preliminare, l'inutilizzabilità della documentazione depositata dalla Procura della Repubblica in data 3.7.2026, siccome intervenuta oltre il termine del 19.6.2026 assegnato dal Tribunale, con conseguente, a suo dire,



compromissione del contraddittorio e del diritto di difesa ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost.

L'eccezione è infondata e va disattesa.

Va anzitutto osservato che la documentazione in questione consiste esclusivamente in atti di natura pubblicistica – estratti di ruolo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, processi verbali di constatazione e schemi di atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, certificazioni dell'INPS e dell'INAIL, nonché la relazione della Guardia di Finanza delegata alle indagini ex art. 370 c.p.p. – che riproduce e aggiorna dati fiscali e previdenziali in larga parte già noti alla stessa resistente e, anzi, in parte da questa autonomamente prodotti (si vedano i docc. 3 e 3 bis nonché le certificazioni INPS/INAIL richiamate nella memoria difensiva del 20.5.2026).

Non si tratta, dunque, di prove “a sorpresa” idonee a mutare il quadro difensivo, bensì di un aggiornamento documentale di elementi la cui esistenza e il cui contenuto erano già ampiamente prevedibili e conoscibili dalla resistente.

In secondo luogo, e in via assorbente, la resistente ha comunque potuto – e di fatto ha – svolto compiute difese di merito sulla documentazione tardivamente prodotta, sia con la memoria finale del 3.7.2026 sia oralmente all'udienza di discussione del 15.7.2026, così che nessun pregiudizio al diritto di difesa risulta essersi, in concreto, verificato.

Infine (ma logicamente ancora a monte), il procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è procedimento a cognizione sommaria, retto da esigenze di celerità e connotato da poteri istruttori officiosi del Tribunale (art. 41 CCII), nell'ambito del quale il Giudice può comunque acquisire, anche oltre le scansioni assegnate alle parti, gli elementi documentali fisco-previdenziali necessari all'accertamento dello stato di insolvenza, trattandosi di dati per loro natura pubblici e verificabili, sui quali si è peraltro tenuta apposita udienza di discussione.

Da tutto quanto sopra consegue che la relativa documentazione ben possa essere utilizzata ai fini della decisione.

Sulla legittimazione.

Nessuna questione si pone quanto alla legittimazione a ricorrere, essendo il procedimento promosso dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 38, comma 1, CCII, sulla base della segnalazione trasmessa dalla Guardia di Finanza a seguito degli



accertamenti svolti nell'ambito del procedimento penale iscritto ex art. 370 c.p.p., circostanza non contestata dalla resistente.

Presupposto soggettivo (art. 2, comma 1, lett. d, CCII).

Rinnova Edilizia S.r.l. è pacificamente impresa commerciale non piccola, come emerge dalla visura camerale in atti e dai bilanci depositati, che attestano il superamento, per più esercizi, delle soglie dimensionali di legge; il dato non forma peraltro oggetto di specifica contestazione da parte della resistente.

Stato di insolvenza (artt. 2, comma 1, lett. b, e 121 CCII).

Ritiene il Tribunale che, nella specie, sussista lo stato di insolvenza della resistente. Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, comma 2, CCII, essa risulta ampiamente superata.

Le sole risultanze acquisite presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione attestano infatti un carico residuo, al netto degli importi sospesi, complessivamente pari ad euro 699.997,28.

A ciò si aggiungono i rilievi per operazioni ritenute inesistenti relativi agli anni d'imposta 2021-2023, per complessivi euro 668.788,00 a titolo di maggiore IVA, nonché le ulteriori pretese per maggiore imposta accertabile (IVA, IRAP, IRES) relative agli anni d'imposta 2022 e 2023, quantificate dalla Guardia di Finanza in ulteriori complessivi euro 245.009,00 (2022) ed euro 781.133,00 (2023).

Si tratta, con ogni evidenza, di un'esposizione erariale che, quand'anche si volesse prudenzialmente tener conto soltanto della quota già iscritta a ruolo, supera ampiamente la soglia minima di legge.

Essa consente, inoltre ed al contempo, di affermare l'insolvenza della società convenuta.

Infatti, quanto all'argomento della resistente secondo cui essa avrebbe *"tempestivamente attivato gli strumenti previsti dall'ordinamento"* per la definizione del debito tributario, mediante istanza di autotutela e procedura di rateazione, lo stesso risulta sostanzialmente smentito dagli atti.

Come emerge dalle informative assunte, alla data del 3.6.2026 – quindi in epoca ampiamente successiva sia al deposito del ricorso introduttivo (13.3.2026) sia alla prima udienza (27.5.2026) – non risultavano presentate dalla resistente istanze di



definizione agevolata e/o di rateazione formalmente perfezionate presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La sola istanza di autotutela relativa a parte del debito, per la quale la resistente non ha peraltro dimostrato un esito diverso dalla mera sospensione dell'importo di euro 181.949,09 (e non già l'annullamento o la rateazione), e la proposta di rateazione in 120 rate mensili formulata soltanto con la relazione integrativa del 30.6.2026 – quindi a ridosso della scadenza del termine per il deposito della memoria finale, e priva di qualsivoglia riscontro di accettazione da parte dell'Agente della Riscossione – non integrano, dunque, l'attivazione di uno strumento di composizione del debito nel senso richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'esclusione della rilevanza sintomatica dell'inadempimento fiscale.

Significativo, poi, è il rilievo che la resistente non ha fatto ricorso ad alcuno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Codice, nemmeno con riserva; non ha nemmeno attivato la composizione negoziata della crisi di cui agli artt. 12 e ss. CCII; tutto ciò, nonostante la relevantissima esposizione debitoria, la conclamata tensione di liquidità e la pendenza, sin dal marzo 2026, del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Non può, in effetti, ritenersi sufficiente la istanza (meramente subordinata) conclusiva della comparsa di risposta, secondo cui *“ove l'Ill.mo Tribunale ritenesse comunque opportuno l'accesso a strumenti di regolazione della crisi, concedere alla società un congruo termine per valutare e, se del caso, proporre uno strumento alternativo di regolazione della crisi o dell'insolvenza (quale un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione o altro istituto ritenuto idoneo), alla luce della continuità aziendale ancora praticabile e dell'interesse dei creditori a una soddisfazione ordinata e progressiva, in misura verosimilmente più elevata rispetto a quella conseguibile in ipotesi di immediata liquidazione giudiziale”*: ciò in ragione della decadenza testualmente prevista dall'art. 40, comma 10, CCII.

Tale inerzia priva la resistente della possibilità di invocare, quale fattore di esclusione dell'insolvenza, la mera prospettazione – in sede di memoria difensiva, e non già nell'ambito di una procedura tipizzata dotata delle connesse garanzie di verifica, attestazione e vincolatività nei confronti dei creditori – di un piano di rientro unilaterale, non formalizzato e tantomeno concordato.



Del resto, è la stessa resistente, per il tramite della relazione integrativa dell'Amministratore Unico depositata il 30.6.2026, ad ammettere circostanze di per sé sintomatiche dello stato di insolvenza.

Vi si legge infatti che il conto corrente principale della società, acceso presso Banca Sella – sul quale, per stessa ammissione della resistente, “*transitavano gli incassi ordinari della società*” – risulta “*attualmente bloccato per effetto di un pignoramento presso terzi*”.

Si tratta, all'evidenza, di uno di quei “fatti esteriori” che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, sono sintomatici dell'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, giacché il pignoramento presso terzi presuppone, a monte, l'esistenza di un titolo esecutivo azionato da un creditore rimasto insoddisfatto e l'aggressione, da parte di quest'ultimo, delle uniche disponibilità liquide correnti della debitrice.

Né vale, in senso contrario, invocare la ripresa reddituale asseritamente registrata nel 2025 e nel primo quadrimestre 2026.

Le stesse proiezioni economico-finanziarie allegate dalla resistente (c.d. “*Scenario 3 – Budget*”, che l'Amministratore Unico definisce testualmente “*lo scenario che più si avvicina alla situazione attuale*”) prevedono infatti, per i mesi di luglio e agosto 2026, saldi di cassa negativi (rispettivamente pari ad euro -142.680,00 ed euro -136.238,00), collocando il ritorno ad una posizione di liquidità positiva soltanto a decorrere dal mese di ottobre 2026, sul presupposto – non riscontrato da alcun elemento oggettivo ulteriore rispetto alle mere previsioni della debitrice – di un integrale e puntuale recupero dei crediti “incagliati” e dell'apertura di nuovi rapporti bancari (Banca San Felice) allo stato non ancora pienamente operativi.

Si tratta, con ogni evidenza, di proiezioni meramente ipotetiche e non ancora avveratesi, fondate su previsioni di realizzo di crediti che, per loro stessa natura (derivando in larga parte da decreti ingiuntivi e sentenze ancora da eseguire coattivamente nei confronti di terzi debitori, essi stessi non pacificamente solvibili), non offrono alcuna garanzia di effettivo e immediato realizzo, e che comunque non elidono, per il periodo pregresso e per quello immediatamente successivo, l'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte con mezzi ordinari e regolari alle proprie obbligazioni, ivi comprese quelle di natura fiscale e previdenziale, di gran lunga preponderanti nel passivo.



A ciò si aggiunga che il bilancio relativo all'esercizio 2024 ha registrato una perdita di euro 535.177,00, in un contesto di significativa contrazione del fatturato e di progressiva erosione del patrimonio netto, sicché anche i dati strutturali confermano la fragilità economico-patrimoniale della resistente, comunque insufficiente a fronteggiare, con mezzi ordinari, l'esposizione erariale sopra descritta.

Non giova, infine, alla resistente il richiamo alla regolarità della posizione contributiva e assicurativa (INPS e INAIL), posto che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, lo stato di insolvenza va apprezzato all'esito di una valutazione globale, e non atomistica, della situazione economico-patrimoniale del debitore, sicché la presenza di alcuni indici di regolarità non è di per sé sufficiente ad escluderlo allorché, come nella specie, l'impresa non sia comunque in grado di soddisfare, con mezzi ordinari e regolari, l'ingente esposizione debitoria di natura fiscale – di gran lunga prevalente nel passivo – senza fare ricorso ad alcuno strumento di regolazione della crisi, limitandosi a proposte di rateazione unilaterali, tardive e non ancora accolte dall'ente creditore.

Conclusivamente, il quadro istruttorio – costituito dall'entità particolarmente rilevante del debito tributario, dalla mancata attivazione di procedure di definizione agevolata o di rateazione effettivamente perfezionate, dalla mancata proposizione di alcuno strumento di regolazione della crisi o di composizione negoziata, dal pignoramento in atto sull'unico conto corrente operativo della resistente e dalla natura meramente prospettica e non consolidata della ripresa reddituale invocata a difesa – depone univocamente per la sussistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, sicché ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Rinnova Edilizia S.r.l. ai sensi dell'art. 121 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 37, 38, 40, 41, 49 e 121 e ss. del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

Dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di RINNOVA EDILIZIA S.R.L., con sede in Modena (MO), Via G. Biagi n. 30, C.F. e P.IVA 03855400366, in persona del legale rappresentante pro tempore;



Nomina

Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;

Nomina

quale Curatore la Rag. Comm. Dott.ssa Maria Teresa Bernadi dell'ODCEC di Modena disponendo che il nominando curatore, all'atto dell'accettazione ai sensi dell'art. 126 CCII, dichiarerà espressamente se risulti tuttora iscritto all'Elenco dei gestori della crisi d'impresa, indicandone il numero di iscrizione aggiornato.;

Ordina

al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;

Autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. c.p.c., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

Ordina

al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

Stabilisce

che il giorno **19.11.2026** ore **12.00**, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della presente sentenza, nella sede e alla presenza



del Giudice delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;

Segnala

al curatore che, entro dieci giorni dalla nomina – da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza – deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;

Dispone

ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata alla debitrice, comunicata per estratto al curatore designato e al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.

Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 29.7.2026

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Carlo Bianconi

